

COMUNICATI

Regione Piemonte - Direzione Beni Culturali - Soprintendenza ai Beni Librari

Denuncia di alienazione ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 42/2004

Manoscritto su pergamena, Morandi, Benedetto. De le virtù morali al generoso Conte Andrea Bentivoglio". Bologna, XV secolo, ff. 118 in legatura ottocentesca di Simier.

Tutela D.Lgs. 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 e ss.

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura del bene: manoscritto su pergamena

Prezzo: euro 85.000,00

Denuncia del 28/12/2006

Si comunica che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Soprintendenza ai Beni Librari la denuncia di alienazione citata; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 42/2004 da esercitarsi, da parte degli enti territoriali interessati, tramite proposta motivata al Ministero per i Beni e le Attività culturali (Direzione Generale per i Beni librari e gli Istituti culturali, Via Michele Mercati 4, 00197 Roma) e alla Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Piemonte (Direzione Beni culturali, Via Bertola 34, 10122 Torino), entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

La proposta deve essere corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

In ottemperanza a quanto disposto dal primo comma del citato articolo 62 si provvede a dar notizia della presente denuncia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'acquirente, in conformità ai disposti degli artt. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni entro 60 giorni dalla data della denuncia.

Si conferma alla nuova proprietà che l'opera in oggetto è stata riconosciuta di interesse particolarmente importante ai sensi del D. Lgs. 42/2004 con Decreto della Regione Veneto n. 488 del 29/12/2003.

Il Direttore regionale Beni Culturali
Alberto Vanelli

Parte II
ATTI DELLO STATO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Avvocatura Generale dello Stato

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 110 depositato il 30 novembre 2006

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

contro

il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte

per

Giusta determinazione 17 novembre 2006 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 18 settembre 2006 n. 32, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 18 settembre 2006 n. 32 recante "Norme in materia di discipline bionaturali del benessere" pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 38 del 21 settembre 2006 in relazione all'art. 117 comma 3, Cost..

La legge regionale in esame, che regola "le discipline bio-naturali del benessere", pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente delle professioni.

Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Corte Costituzionale nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la Regione Liguria tentava di normare il suddetto settore.

Le censure si rivolgono in particolare:

- all'art. 2, che individua le discipline bio-naturali del benessere in tutte quelle pratiche e tecniche naturali, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalità il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione dello stato di benessere della persona;

- all'art. 3, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bio-naturali del benessere;

- all'art. 5, nonché all'art. 6, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere e l'affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti, successivamente deliberati dal Consiglio regionale, che devono avere i soggetti.

Tali soggetti sono divisi in due sezioni: 1) agenzie formative, regolarmente accreditate, per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere; 2) operatori nelle discipline bionaturali del benessere, ulte-

riormente suddivisi in base alle relative specializzazioni.

Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da codesta Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano un specifico collegamento con la realtà territoriale.

Né il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione "non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario" e che l'operatore in tali discipline "non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci" vale a superare la dedotta illegittimità del provvedimento legislativo in oggetto.

La legge infatti utilizza espressioni così ampie che potrebbe addirittura far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica né alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza, che garantiscano la loro efficacia e la loro non lesività per la salute (si pensi ad es., a pratiche come la pranoterapia, o la riflessologia).

Codesta Corte, inoltre, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale "l'individuazione di una specifica tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

Tale consolidata giurisprudenza costituzionale è stata recepita anche nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 nel quale è affermato il principio secondo cui spetta solo allo Stato (e non alle Regioni) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano un specifico collegamento con la realtà regionale.

Si fa presente inoltre che in altre due occasioni la regione Piemonte ha realizzato provvedimenti legislativi (l.r. n. 25 del 24 ottobre 2002 e n. 13 del 31 maggio 2004) sullo stesso argomento, che sono state impugnate dal Governo e dichiarate incostituzionali (sentenze n. 353/2003 e n. 424/2005).

Ciò avvalorava l'interpretazione odierna ritenendosi chiara l'intenzione del legislatore regionale di voler introdurre nel proprio ordinamento figure professionali che esulano dalla propria disciplina di competenza.

Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 1: individuazione delle finalità della legge; gli artt. 4 e 5 comma 1: istituzione del "Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere", con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 7: previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale si estenda, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 18 settembre 2006 n. 32 (artt. 2, 3, 5, 6 ed artt. 4, 7, 8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006 e copia della legge regionale impugnata.

Roma, 18 novembre 2006

Giovanni Pietro De Figueiredo
Avvocato dello Stato